



COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM
MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/01 e s.m.i.
- Parte Generale – PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

IN CONFORMITA' ART. 1 C. 5 LETT. A) I. 190/2012

Allegato A3 al MOG 231 PARTE GENERALE

Aggiornamento
2024/2026

A) Parte Generale
B) Parte Speciale

Responsabile Redazione		Responsabile Approvazione
Spezzoni Serena Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Consiglio di Amministrazione
Ed. 10 Rev. 00 del 10/01/2024		

Approvato dal C.d'A. in data 29/01/2024



COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM
MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/01 e s.m.i.
- Parte Generale – PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE

A) PARTE GENERALE

- 1. PREMESSA NORMATIVA**
 - 1.1 Coordinamento tra il COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM / MOG 231 e PTPCT
 - 1.2 I rapporti tra la mappatura del rischio nel PTPCT ed il MOG231
- 2. OGGETTO E FINALITA' DEL PIANO**
 - 2.1 Contesto Interno
- 3. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e TRASPARENZA E ALTRI ORGANI**
 - 3.1 Compiti e Responsabilità del RPCT
 - 3.2 Poteri del RPCT
 - 3.3 Ruolo degli organi di indirizzo e dei vertici amministrativi
 - 3.4 Referenti del RPCT all'interno della struttura
 - 3.5 RASA – Responsabile Unico della Stazione Appaltante
 - 3.6 ODV – Organismo di Vigilanza
- 4. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' CON PIU' ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE**
 - 4.1 I rapporti tra P.T.P.C e Codice Etico e di Comportamento
 - 4.2 Il Personale
 - 4.3 Bandi di gara e protocolli di legalità
- 5. INDIVIDUAZIONE DEI MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI IDONEI A PERVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE / Mappatura dei processi**
 - 5.1 Formazione idonea a prevenire il rischio di corruzione
 - 5.2 Rotazione
 - 5.2.1 Rotazione straordinaria
 - 5.3 Conflitti di interesse
 - 5.3.1 Conflitti nelle procedure di appalto
 - 5.3.2 Attuazione e controllo delle decisioni e prevenzione del rischio
 - 5.4 Inconferibilità e Incompatibilità degli incarichi
 - 5.5 Pantouflage
 - 5.6 Attuazione e controllo delle decisioni e prevenzione del rischio
- 6. TRASPARENZA – PROGRAMMA PER L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA**
 - 6.1 Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)
 - 6.2 Responsabile della trasmissione e pubblicazione dei documenti e informazioni
 - 6.3 Accesso Generalizzato
 - 6.4 **WHISTLEBLOWING**

B) PARTE SPECIALE

- 7. MONITORAGGIO E RIESAME**
 - 7.1 Attuazione e controllo delle decisioni e prevenzione del rischio
 - 7.2 Monitoraggio annuale e pianificazione triennale
- 8. REVISIONI**
- 9. CHECK LIST PREDISPOSIZIONE PTPCT**

ALLEGATO A – VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI



COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM
MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/01 e s.m.i.
- Parte Generale – PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE

A) PARTE GENERALE

1. PREMESSA NORMATIVA

La L. 190/2012 si inquadra nel solco della normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione che ha visto il progressivo imporsi della scelta di prevenzione accanto allo strumento della repressione della corruzione. A fronte della pervasività del fenomeno si è, infatti, ritenuto di **incoraggiare strategie di contrasto che anticipino la commissione delle condotte corruttive**.

Gli accordi internazionali, e in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), nel 2003 e ratificata dallo Stato italiano con la L. 116/2009, delineano chiaramente un orientamento volto a **rafforzare le prassi a presidio dell'integrità del pubblico funzionario e dell'agire amministrativo**, secondo un approccio che attribuisce rilievo non solo alle conseguenze delle fattispecie penalistiche ma anche all'adozione di misure dirette a evitare il manifestarsi di comportamenti corruttivi.

Il sistema di prevenzione della Corruzione e di promozione dell'integrità in tutti i processi e le attività pubbliche, a ogni livello di governo, sulla base dell'analisi del "rischio corruttivo" nei diversi settori a ambiti di competenza, si configura come necessaria integrazione del regime sanzionatorio stabilito dal codice penale per i reati di corruzione, nell'ottica di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, di rendere trasparenti le procedure e imparziali le decisioni delle amministrazioni.

Oggi più che mai viviamo una stagione di forti cambiamenti dovuti alle molte riforme connesse agli impegni assunti dall'Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per superare il periodo di crisi derivante dalla pandemia, reso ancor più problematico dagli eventi bellici in corso nell'Europa dell'Est e nel Medio Oriente. L'ingente flusso di denaro a disposizione, da una parte, e le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte per esigenze di celerità della realizzazione di molti interventi, dall'altra, richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l'attuazione del PNRR siano vanificati da eventi corruttivi, con ciò senza incidere sullo sforzo volto alla semplificazione e alla velocizzazione delle procedure amministrative.

Gli impegni assunti con il PNRR coinvolgono direttamente le pubbliche amministrazioni, incidono in modo significativo sull'innovazione e l'organizzazione e riguardano, in modo peculiare, il settore dei contratti pubblici.

Nella stessa ottica si pongono le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 (cd. decreto anticiclaggio). Tali presidi, al pari di quelli anticorruzione, sono da intendersi come strumento di creazione di valore pubblico, essendo volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali. Nell'attuale momento storico, l'apparato anticiclaggio, come quello anticorruzione, può dare un contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, consentendo la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare ed evitando che le stesse finiscano per alimentare l'economia illegale.

Nel corso del 2023 la disciplina dei contratti pubblici è stata interessata da una serie di interventi legislativi che hanno contribuito a innovarne l'assetto; con l'entrata in vigore del D. Lgs. 36/2023 con efficacia dal 01/07/2023, il mondo degli appalti ha subito alcune rivoluzioni che si stanno concretizzando in questi giorni. A partire dal 01/01/2024 è diventata pienamente operativa la digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici e la qualificazione delle Stazioni Appaltanti.

La digitalizzazione vuole essere una misura efficace volta a contrastare ulteriormente la corruzione e garantire trasparenza, tracciabilità, partecipazione e controllo di tutte le attività, nell'ottica di ridurre i rischi di maladministration.

Un aspetto rilevante del nuovo Codice è l'introduzione dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, rafforzando nel contempo il principio della concorrenza e dell'accesso al mercato.

Si rende necessario ed opportuno pertanto aggiornare la valutazione dei rischi e i profili di prevenzione con quanto introdotto dal nuovo D. Lgs. 36/2023.



COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM
MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/01 e s.m.i.
- Parte Generale – PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE

CAMVO SPA

CAMVO è una società per azioni il cui capitale sociale è detenuto totalmente da ENTI LOCALI, in senso civilistico si tratta pertanto di una società a totale partecipazione pubblica; CAMVO risulta affidataria di servizi da parte dei Soci pubblici tramite il sistema dell'*in-house providing*, modalità legittimata dagli ex artt. 5 e 192 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i – ora D. Lgs. 36/2023 e in attuazione della Direttiva 2014/24/UE, nonché dall'art. 16 del D. Lgg. 175/2016 e rafforzata dall'esercizio del controllo analogo congiunto, ovvero esercitato congiuntamente dagli enti locali sui servizi e le strategie societarie.

La delibera 1134 dell'ANAC ha ricompreso le società in house nell'ambito delle società controllate; l'art. 2.1 - Società in house – della delibera medesima recita infatti: ...” dal quadro normativo sopra ricostruito emerge una peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società in house. Queste ultime rientrano quindi, a maggior ragione, nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012”.

Si precisa in questa sede che, ai soli fini dell'applicazione della disciplina in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza, si ritiene che CAMVO si possa definire in controllo pubblico.

Il maggior intervento in materia, finalizzato a coordinare diverse precedenti discipline non proprio organiche, si deve al D. Lgs. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della L. 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, insieme al D. Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica TUSP” come modificato dal D. Lgs. 100/2017, che hanno apportato notevoli novità in riferimento alla materia dell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle società a controllo pubblico, negli enti di diritto privati controllati, nelle società partecipate e negli enti di diritto privato considerati dal legislatore all'art. 2 bis co. 3 del D. Lgs. 33/2013.

Alla luce del quadro normativo e regolatorio sopra richiamato, onde dare attuazione a dette disposizioni nella misura in cui ad esse si possano applicare a CAMVO SpA, in quanto società affidataria di servizi pubblici e partecipata da Enti Pubblici, l'RPCT anche su indicazione del CdA ha proseguito con l'implementazione di adeguate misure organizzative e gestionali di prevenzione della corruzione, estendendo l'ambito di applicazione del modello aziendale di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001 (di seguito Modello 231), ai reati considerati dalla L. 190/2012, mediante l'aggiornamento del presente Piano di Prevenzione della Corruzione, misure adottate in maniera volontaria, ancorché questo tipo di adempimenti fossero resi obbligatori a partire dal 2015, provvedendo inoltre ad un'integrazione con quanto richiesto dalla norma ISO37001:2016, per la quale la Società si è accreditata nel 2020.

Il presente PTPC, in linea con il PNA, intende adottare le misure di integrazione ulteriori rispetto a quelle adottate ai sensi del D. Lgs. 231/01; vengono recepite, per quanto di competenza, le prescrizioni dettate dalla **Delibera ANAC 1064 del 13/11/2019 e da Delibere precedenti, in ottica di aggiornamento continuo e allineamento normativo alle prescrizioni contenute nel PNA 2022 e nella Delibera n. 605 del 19/12/2023.**

Il PTPC viene adottato dal CdA con apposita delibera, e successivamente pubblicato sul sito istituzionale della Società nonché diffuso tramite i mezzi previsti, entro il 31/01 di ogni anno, salvo diverse disposizioni.

Per le revisioni del presente documento si veda la sezione 8.

1.1 Coordinamento tra il COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM / MOG 231 e il PTPCT

Tratto da “Compliance Anticorruzione” e Modelli ex D. Lgs. 231/01 – WORKINGPAPER n. 6 di ANAC

Il legislatore nazionale, ispirandosi alle *best practice* aziendali di matrice anglosassone, ha introdotto, nel quadro normativo italiano, i sistemi di Compliance. L'assunto da cui si parte è che una buona organizzazione abbia anche la finalità di condurre l'impresa al miglior risultato prevenendo, allo stesso tempo, condotte o comportamenti illeciti. La disciplina interna, si è fatta parte attiva incoraggiando a adottare strutture di organizzazione aziendale e di prevenzione dei rischi; a tale adozione conseguono delle ricadute favorevoli lato normativo o contrattuale. Il concetto di rischio è fisiologicamente legato all'attività d'impresa poiché connesso alla vocazione ad intraprendere, nonché alla aleatorietà degli eventi riferiti al contesto, all'ambiente e al mercato nei quali l'impresa stessa opera. Nel corso degli anni si è assistito da un lato all'aumento del numero e della portata dei rischi con i quali confrontarsi e, dall'altro, ad una maggiore attenzione al rischio.



COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM
MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/01 e s.m.i.
- Parte Generale – PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE

Nel quadro descritto si inseriscono, come elemento costitutivo imprescindibile, i **compliance programs**: è un sistema organizzativo o processo che comprende documenti e protocolli procedurali - adottati da CAMVO a partire dal 2014 - Compliance "Anticorruzione" e Modelli ex d.lg.231/2001 contenenti regole di condotta specifiche tali da costituire un modello comportamentale obbligatorio per chi agisce all'interno dell'ente.

La locuzione **compliance programs**, in Italia, si è diffusa in stretta relazione con la disciplina introdotta dal D.lgs.231/2001 e la conseguenziale necessità di implementare nei Modelli organizzativi i criteri sottesi dal predetto Decreto. La stessa Magistratura ha utilizzato spesso il termine compliance programs quando si è trovata ad intervenire sulla responsabilità amministrativa degli enti. In tale prospettiva, parallelamente sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale, si è ampliato il ruolo dei Modelli organizzativi e dei compliance programs quali strumenti di prevenzione dei rischi d'impresa e di corporate social responsibility. Questi sistemi rientrano nella più ampia categoria degli strumenti ascrivibili alla governance societaria protesa al raggiungimento degli obiettivi aziendali in un'ottica di continuous improvement. La funzione compliance, in italiano semplicemente conformità, ed il suo ruolo all'interno delle aziende, si è progressivamente affermata in termini di peso ed importanza. Il legislatore nel suo operare, soprattutto dalla Legge Severino [l. 190/2012] in poi, ha preso spunto dalle esperienze internazionali, ma anche e soprattutto da quelle maturate in ambito interno con l'applicazione del Modello 231.

La corruzione ed i suoi effetti perversi producono notevoli ripercussioni etico-morali e contestualmente politiche negative per tutta la società civile. In un contesto di mercato globalizzato, i governi e gli organismi internazionali, come anche il mondo imprenditoriale, devono far fronte a nuove sfide per poter fronteggiare al meglio questo fenomeno. La corruzione è estremamente diffusa in Italia, sottrae una cospicua quantità di denaro alle casse dello Stato: si stima oltre sessanta miliardi di euro ogni anno, contribuendo al debito pubblico. Tutto ciò non può portare a ritenere il fenomeno corruttivo normale e tantomeno accettabile. Il verbo corrompere deriva dal latino *com-rumpere* (comè utilizzato come forma intensiva di *rumpere*, cioè mandare in pezzi o distruggere): degenerazione di un sistema o di un corpo. Nella trasposizione ai valori etici equivale a depravazione, immoralità, ad azioni contrarie al dovere. Si tratta di una deviazione della politica dalle proprie giuste finalità: anziché il bene comune e la pubblica utilità, si perseguono interessi particolari o privati, estrema deviazione dall'art. 97 della Costituzione ed il principio di imparzialità nello stesso richiamato.

Analogie e differenze tra Modello Anticorruzione e Modello 231

La normativa anticorruzione introduce un sistema di allocazione/esenzione di responsabilità con molti punti di analogia a quello della responsabilità delle persone giuridiche, previsto dal D.lgs .n. 231 del 2001. Il modello della responsabilità delle persone giuridiche dettato dal d.lg.231/01 si fonda su un meccanismo di allocazione/esenzione della responsabilità: i) l'ente risponde per la perpetrazione del reato presupposto ad opera dell'apicale (o del soggetto sottoposto alla sua vigilanza); ii) l'ente non risponde laddove abbia elaborato idoneo Modello organizzativo (*compliance programs*).

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e Organismo di Vigilanza

Per le società a partecipazione pubblica ricadenti nel perimetro di intersezione dei due modelli è necessario capire come le figure preposte a garanzia degli stessi modelli possano coesistere; quale tipo di flusso informativo debbano instaurare. Prima considerazione da effettuare è che le nuove Linee guida ANAC sembrano escludere la partecipazione del RPCT nell'OdV collegiale, quale membro interno, in ragione delle diverse funzioni attribuiti dalle rispettive normative e dalle loro finalità. Viene previsto un costante coordinamento tra i due organi, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lg.231/2001 e della l. 190/2012.

Nel caso di CAMVO, è fondamentale l'integrazione con il Sistema di Compliance adottato dalla Società, in adesione alle certificazioni possedute: ISO9001, ISO14001, ISO45000, UNI CEI 11352, ISO37001, MOG231.

1.2 I rapporti fra la "mappatura del rischio" nel P.T.P.C. ed il Modello di Organizzazione e controllo ex D. Lgs. 231/2001.

In questa sede CAMVO S.p.A. procede con la mappatura del rischio in qualità di soggetto esercente "funzioni pubblicistiche" sul piano "oggettivo-contenutistico", ovvero come soggetto chiamato a svolgere attività aventi ad oggetto la cura di interessi pubblici in modo diretto ed immediato. Come sopra specificato, CAMVO in qualità di soggetto privato potenzialmente in grado di compiere reati contro la Pubblica Amministrazione, ha già provveduto alla "mappatura del rischio" con il Modello di Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato, in particolare con il DVR 231, tenendo conto, oltre che delle fattispecie di reato sanzionate nel citato Decreto Legislativo, anche degli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina prevalente, avvalendosi del supporto di professionisti esterni con comprovata esperienza nel settore. L'adozione del Modello è stata assunta al fine di prevenire la commissione di



COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/01 e s.m.i.

- Parte Generale – PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE

reati da parte di CAMVO, qualificata come soggetto privato potenzialmente in grado di compiere reati contro la Pubblica Amministrazione. Tale Modello è dunque stato adottato nella convinzione che esso, oltre a realizzare la condizione esimente dalla responsabilità stabilita dalla Legge, possa migliorare la sensibilità dei dipendenti e di tutti coloro che operano per conto della Società, sull'importanza di conformarsi non solo a quanto imposto dalla vigente normativa, ma anche ai principi deontologici a cui CAMVO S.p.A. si ispira in tema di legittimità, correttezza e trasparenza.

Nel Modello 231 si prevede che, nella gestione dei servizi a CAMVO S.p.A. potrebbero essere contestati i reati indicati nel MOG 231, in particolare nel DVR 231, ovvero più nello specifico:

- a. reati in materia di corruzione e concussione
- b. reati contro la Pubblica Amministrazione;
- c. reati societari;
- d. reati commessi in violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- e. reati ambientali;
- f. reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- g. reati informatici e trattamento illecito dei dati.

2. OGGETTO, FINALITA' DEL PIANO E CONTENUTI

La Corruzione

La corruzione in diritto indica la condotta propria del pubblico ufficiale che riceve denaro o altre utilità, che non gli sono dovute, creando spesso un danno economico; consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.

La "corruzione" nella PA è un fenomeno multiforme, di non semplice delimitazione, connotato da un unico fattore di riconoscimento: l'incidenza negativa di comportamenti e attività sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico che la legge affida alla cura di un determinato ente (non necessariamente "pubblico"), dovuto alla soddisfazione indebita (diremo, "illecita") di bisogni personali o di terzi da parte di pubblici agenti (o altri soggetti ad essi assimilati dalla normativa)

In caso di appalti pubblici, la corruzione porta alla violazione delle norme creando un danno economico alla collettività o al privato per mancata riduzione dei costi se non addirittura una lievitazione di questi e dei tempi di completamento del lavoro sino al caso limite di incompiutezza. Nella corruzione il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio percepiscono l'utilità in seguito a un accordo con il privato, viceversa, nella concussione il pubblico ufficiale sfrutta la propria posizione di supremazia o potere per costringere o indurre il privato a corrispondere o promettere denaro o altre utilità.

Nel corso dell'ultimo decennio si è imposto sempre più nello scenario internazionale il tema della corruzione, fenomeno avvertito nella sua gravità anche dai cittadini, per gli effetti negativi che determina nel tessuto sociale e sulla competitività del sistema economico, in grado di minare la legittimazione delle istituzioni democratiche; del problema si sono fatte carico le principali Organizzazioni internazionali che hanno prodotto importanti strumenti convenzionali e sviluppato politiche di prevenzione e contrasto. I vari sviluppi normativi intercorsi negli ultimi anni in Italia, hanno cercato di promuovere l'integrità e prevenire la corruzione nelle amministrazioni pubbliche, la cui importanza è avvertita ormai nello scenario internazionale.

È ricorrente che il nuovo disegno delinei anche una nozione di "corruzione amministrativa", più estesa di quella penale e riconducibile in sostanza alla "maladministration", ovvero un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni pubbliche.

La corruzione, e più in generale il malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'utilizzo a fini privati delle funzioni attribuite, ha un costo per la collettività, non solo diretto (come ad esempio nel caso di pagamenti illeciti), ma anche indiretto, connesso ai ritardi nella conclusione di procedimenti amministrativi, al cattivo funzionamento degli apparati pubblici, nonché alla sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni.

La Prevenzione della Corruzione

Il sistema di prevenzione della corruzione introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 190/2012 si realizza attraverso un'azione coordinata tra un livello nazionale ed uno "decentrato".

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/01 e s.m.i.**- Parte Generale – PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE**

La strategia, a livello nazionale, si realizza mediante il PNA adottato da ANAC (cfr. Parte I § 1. “Il PNA: i Piani adottati finora e il valore del presente PNA”). Detto Piano costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell’adozione dei propri PTPCT.

A livello decentrato, invece, ogni amministrazione o ente definisce un PTPCT predisposto ogni anno entro il 31 gennaio. Il PTPCT individua il grado di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, co. 5, l. 190/2012).

Finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. A tal riguardo spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l’analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

La prevenzione della corruzione è dimensione del valore pubblico e per la creazione del valore pubblico e ha natura trasversale a tutte le attività volte alla realizzazione della missione istituzionale di una amministrazione o ente. Nel prevenire fenomeni di cattiva amministrazione e nel perseguire obiettivi di imparzialità e trasparenza, la prevenzione della corruzione contribuisce, cioè, a generare valore pubblico, riducendo gli sprechi e orientando correttamente l’azione amministrativa. Lo stesso concetto di valore pubblico è valorizzato attraverso un miglioramento continuo del processo di gestione del rischio, in particolare per il profilo legato all’apprendimento collettivo mediante il lavoro in *team*. Anche i controlli interni presenti nelle amministrazioni ed enti, messi a sistema, così come il coinvolgimento della società civile, concorrono al buon funzionamento dell’amministrazione e contribuiscono a generare valore pubblico.

Ciò implica che le amministrazioni debbano considerare nella mappatura dei processi anche quelli correlati agli obiettivi di valore pubblico e se gli stessi sono presidiati da misure di prevenzione della corruzione.

La stessa qualità delle pubbliche amministrazioni è obiettivo trasversale, premessa generale per un buon funzionamento delle politiche pubbliche. Il contrasto e la prevenzione della corruzione sono funzionali alla qualità delle istituzioni e quindi presupposto per la creazione di valore pubblico anche inteso come valore riconosciuto da parte della collettività sull’attività dell’amministrazione in termini di utilità ed efficienza.

In altre parole, le misure di prevenzione e per la trasparenza sono a protezione del valore pubblico ma esse stesse produttive di valore pubblico e strumentali a produrre risultati sul piano economico e su quello dei servizi, con importanti ricadute sull’organizzazione sociale ed economica del Paese.

Poiché ogni amministrazione presenta differenti livelli e fattori abilitanti al rischio corruttivo per via delle specificità ordinamentali e dimensionali nonché per via del contesto territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo in cui si colloca, per l’elaborazione del PTPCT si deve tenere conto di tali fattori di contesto. **Il PTPCT, pertanto, non può essere oggetto di standardizzazione.**

In via generale nella progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo occorre tener conto dei seguenti principi guida:

- **Principi strategici:** coinvolgimento dell’organo di indirizzo / coinvolgimento dell’intera struttura, con una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell’importanza della gestione del rischio e responsabilità correlate. Efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione della dirigenza e di tutto il personale
- **Principi metodologici:** il processo di gestione del rischio non deve essere attuato in modo formalistico ma progettato e realizzato in modo sostanziale e calibrato al contesto specifico a cui è applicato / miglioramento continuo con riesame periodico / integrazione con eventuali ulteriori modelli o processi applicati
- **Principi finalistici:** effettiva riduzione del rischio e non ulteriore oneri organizzativi o aggravati burocratici / valorizzare il valore pubblico e migliorare benessere comunità di riferimento.

Per essere efficace, la prevenzione della corruzione, deve consistere in misure di ampio spettro, che riducano, all’interno delle amministrazioni, il rischio che i pubblici funzionari adottino atti di natura corruttiva (in senso proprio). Esse, pertanto, si sostanziano tanto in misure di carattere organizzativo, oggettivo, quanto in misure di carattere comportamentale, soggettivo. Il PTPC non è un complesso di misure rese obbligatorie dal PNA, ma un complesso di misure che ogni amministrazione autonomamente adotta in rapporto non solo alle condizioni oggettive della propria organizzazione, ma anche dei progetti o programmi elaborati per il raggiungimento di altre finalità (maggiore efficienza, risparmio di risorse pubbliche, riqualificazione del personale, incremento delle capacità tecniche e conoscitive).



COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM
MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/01 e s.m.i.
- Parte Generale – PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE

Le misure di tipo oggettivo sono volte a prevenire il rischio incidendo sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Tali misure preventive (tra cui, rotazione del personale, controlli, trasparenza, formazione) prescindono da considerazioni soggettive, quali la propensione dei funzionari (intesi in senso ampio come dipendenti pubblici e dipendenti a questi assimilabili) a compiere atti di natura corruttiva e si preoccupano di precostituire condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficili comportamenti corruttivi.

Le misure di carattere soggettivo concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale ("reati contro la pubblica amministrazione") diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell'imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità) che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012.

Il PTPC è chiamato a fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e ad indicare gli interventi organizzativi necessari, diretti a prevenire il medesimo rischio. Occorre avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Il PTPC negli Enti già dotati di Modelli Organizzativi 231, costituisce un'appendice del MOG231 che risponde, in particolare, alle seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, mediante un processo di valutazione del rischio specificamente riferito agli illeciti contemplati dalla L. 190/2012 e s.m.i.;
- b. prevedere, per le attività individuate ai sensi del punto a), meccanismi di formazione, attuazione, e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c. prevedere, per le attività individuate ai sensi del punto a), obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della Corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- d. prevedere altresì un flusso informativo nei confronti degli enti locali esercitanti il controllo, al fine di consentire ai predetti enti l'assolvimento dei doveri di vigilanza e di eventuale comunicazione ad altri enti e/o Autorità;
- e. monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla Legge, dai regolamenti, dalle Autorità per la conclusione dei procedimenti;
- f. monitorare i rapporti tra la società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti della società.
- g. Attuare tutte le misure necessarie ai fini del rispetto dell'art. 2 e 2-bis del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. in ambito di Accesso Civico;
- h. Implementare il software per la tutela dei dipendenti che segnalano illeciti, c.d. Whistleblowing e la gestione delle segnalazioni.

Per altri elementi, il PTPC viene sostanzialmente ad assumere caratteristiche coincidenti con il Modello Organizzativo 231, in tale contesto:

- i. la formazione del personale dipendente e più in generale dei soggetti destinatari del PTPC coincide con la formazione del Modello Organizzativo 231, di cui il PTPC diviene parte integrante;
- j. analogamente, la gestione delle risorse umane e finanziarie viene interessata dall'applicazione del Modello Organizzativo 231 e del PTPC in esso contenuto;
- k. sono specificamente rafforzate, nel Codice Etico di CAMVO che è parte integrante del MO, le già presenti regole per i casi di conflitto di interesse.

Il sistema è interessato a prevenire più che a sanzionare, e mira a intervenire su ciò che "può accadere", rivolgendosi all'organizzazione spostando il focus sulla presenza di rischi specifici e le strategie di contrasto agli stessi, il tutto in un disegno complesso fatto di misure specifiche e regolazioni settoriali, tenute insieme da due collanti, uno

COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM
MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/01 e s.m.i.
- Parte Generale – PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE

organizzativo che ha come perno l'ANAC, e l'altro procedurale / programmatico che si sviluppa attraverso i singoli piani degli enti.

L'insieme dei provvedimenti adottati dalle singole amministrazioni si rivolge a regolare nel complesso un "sistema" di contrasto alla corruzione, delineando la nuova nozione di "corruzione amministrativa"; viene ampliato pertanto il campo di intervento, rivolto ora a contrastare aspetti organizzativi, regolamentari e procedure legate a specifiche attività, dove è assolutamente necessario che entrino in gioco misure concrete di allontanamento del rischio, non solo legato a condotte individuali.


Attraverso i Piani, ciascuna amministrazione definisce un proprio "menù" di misure di prevenzione della corruzione; le misure devono essere rivolte a contenere i conflitti di interesse, e adottare una piena trasparenza amministrativa.

I destinatari del Piano sono coloro che prestano a qualunque titolo servizio presso l'Amministrazione (art.1, co. 2-bis, l. 190/2012), quindi Soci, Amministratori, dipendenti, collaboratori, soci in affari a qualsiasi titolo.

Si è in attesa di valutare l'adizione di un Piano in forma semplificata per le amministrazioni fino a 50 dipendenti, con modalità che verranno definite in un apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione.

2.1 Contesto Interno

CAMVO attualmente gestisce servizi per conto dei Comuni Soci mediante lo strumento dell'*in-house* providing ai sensi dell'ex art. 5 del D.Lgs. 50/2016, ora art. 7 del D. Lgs. 36/2023 (in recepimento della Direttiva 2014/24/UE e dell'art. 16 del D. Lgs. 175/2016, nel settore dell'efficiamento energetico: gestione calore e pubblica illuminazione; la società, qualora vi siano diverse necessità operative, affida all'esterno alcuni servizi e/o lavori.





COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM
MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/01 e s.m.i.
- Parte Generale – PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE

3. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA E ALTRI ORGANI

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione è una figura resa obbligatoria dall'art. 1, comma 7 della L. 190/2012 e s.m.i, a cui spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della normativa vigente. Il RPC è nominato dal Consiglio di Amministrazione; i dati relativi alla nomina sono trasmessi all'ANAC tramite modulo *on-line*.

Considerata l'esigenza di garantire che il sistema di prevenzione non si traduca in un mero adempimento formale e che sia, invece, calibrato, dettagliato come modello organizzativo vero e proprio ed in grado di rispecchiare le specificità dell'ente di riferimento, l'Autorità ritiene che le funzioni di RPC debbano essere affidate ad uno dei dirigenti della società, o in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze e che abbia dimostrato nel tempo un **comportamento integerrimo**, deve essere una figura in grado di **garantire la stessa buona immagine e il decoro dell'amministrazione**. Per questo è fondamentale che la scelta ricada su un soggetto che abbia dato nel tempo dimostrazione di un comportamento integerrimo; ciò sia nell'interesse **dell'amministrazione**, sia **nell'interesse** e a **tutela del prestigio** dello stesso **RPCT** che potrà esercitare i propri compiti con maggior autorevolezza, oltre a possedere idonee conoscenze della normativa sulla prevenzione della corruzione. Per tali motivi il RPC non può essere individuato in un soggetto esterno alla società.

La Delibera ANAC 605/2023 del 19/12/2023 ha ribadito e confermato alcune indicazioni fondamentali ai fini della designazione del RPCT all'interno degli Enti, scelta che è comunque rimessa all'autonoma determinazione dell'amministrazione e affidata all'organo di indirizzo, cui compete l'adozione di un apposito provvedimento di nomina e il compito di assicurare che il RPCT possa esercitare il proprio ruolo con autonomia ed effettività.

Il CdA di Camvo SpA con delibera del 14/07/2015 ha provveduto a nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza (RT) il Responsabile Amministrativo Dott.ssa Spezzoni Serena Teresa.

La citata normativa ha voluto rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della Corruzione quali soggetti titolari del potere di predisposizione e proposta del PTPC all'organo di indirizzo, unificando in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; il CdA di Camvo ha provveduto pertanto in data 08/09/2016, in attuazione della normativa vigente, a nominare RPCT Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza la Dott.ssa Spezzoni Serena Teresa.

Al RPCT devono essere riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune. E' compito del Consiglio di Amministrazione formalizzare eventuali poteri al RPCT tramite delibera; il CdA o altro organo di controllo è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato, qualora questo non coincida con un dirigente dell'ente. Sempre il CdA ha il compito di fornire gli indirizzi al RPCT per la predisposizione dell'Aggiornamento al PTPC.

E' opportuno che gli interventi formativi dell'amministrazione siano finalizzati a fornire allo stesso RPCT, nella prospettiva di una maggiore professionalizzazione di tale ruolo, tutti gli elementi conoscitivi e le competenze necessarie con riguardo ai metodi e agli strumenti di gestione del rischio corruttivo.

3.1 Compiti e Responsabilità del RPCT

Il RPCT ha delle responsabilità ulteriori rispetto alla mera vigilanza e controllo di idoneità:

- i. il potere di definire le aree a rischio corruttivo;
- ii. il potere di individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;
- iii. l'affidamento dei compiti di responsabile per la trasparenza.

Nel concreto, il RPCT svolge i seguenti compiti:

- a. entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione;
- b. entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- c. verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- d. propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/01 e s.m.i.**- Parte Generale – PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE**

- e. d'intesa con il dirigente / responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi, ove possibile, negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- f. entro il 15 dicembre di ogni anno (o altro termine definito dall'ANAC), pubblica sul sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;
- g. nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente / responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attività svolta.
- h. Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 39/2013 vigila sul rispetto delle disposizioni in termini di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi e segnala casi di possibili violazioni;
- i. Ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 33/2013 vigila sui corretti adempimenti in materia di trasparenza;
- j. Esercita poteri di programmazione, coordinamento e coinvolgimento di tutte le figure aziendali in materia di prevenzione della corruzione;
- k. Provvede alla formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione;
- l. Vigila sul rispetto del Codice Etico e di Comportamento;
- m. Vigila ed eventualmente segnala l'eventuale insorgere di "inconfiribilità successive" ovvero di "pantouflage".

3.2 Poteri del RPCT

Per l'adempimento dei compiti previsti dalla L. 190/2012 sopra elencati, il Responsabile può in ogni momento:

- a. verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- b. richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
- c. effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi.
- d. Laddove il RPCT **sia destinatario di segnalazioni** o comunque riscontri fenomeni di corruzione, in senso ampio, i suoi compiti si sostanziano in una deliberazione sul *fumus* di quanto rappresentato al fine di stabilire se esistano ragionevoli presupposti di fondatezza. Qualora ricorra tale evenienza, sarà cura del RPCT rivolgersi agli organi interni o agli enti/istituzioni esterne preposti ai necessari controlli, in una logica di valorizzazione e **ottimizzazione del sistema di controlli già esistenti nelle amministrazioni**. Resta fermo che non spetta al RPCT né accertare responsabilità individuali - qualunque natura esse abbiano -, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione, a pena di sconfinare nelle competenze di altri soggetti a ciò preposti nell'ente o amministrazione.

Con delibera 469 del 09/06/2021 ANAC ha assegnato un ruolo fondamentale al RPCT sulla gestione delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti pubblici; l'RPCT infatti è il solo destinatario delle segnalazioni, che avvia la prima istruttoria di verifica.

Deve essere definita una procedura nell'ipotesi in cui RPCT si trovi in conflitto di interesse con la segnalazione.

❖ In materia di whistleblowing

Il RPCT svolge un ruolo di primo piano anche nella gestione delle segnalazioni in materia di whistleblowing.

Il RPCT, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari ad una prima "attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute" da ritenersi obbligatoria.

❖ In materia di inconfiribilità

Il RPCT ha compiti di vigilanza anche sul rispetto della normativa in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi. Il RPCT ha proprie capacità di intervento, anche sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e, per i soli casi di inconfiribilità, dell'applicazione di misure interdittive. A tali compiti si aggiungono quelli di segnalazione di violazione ad ANAC. In particolare, nell'ipotesi in cui l'Autorità, d'ufficio o a seguito di segnalazione, abbia attivato un procedimento di vigilanza e abbia accertato l'inconfiribilità dell'incarico, il RPCT, nell'esercizio delle prerogative ad esso attribuite, non avvia un distinto e autonomo procedimento in ordine all'ipotesi di inconfiribilità e incompatibilità come accertata da ANAC, ma è tenuto a:

- comunicare al soggetto cui è stato conferito l'incarico la causa di inconfiribilità accertata da ANAC e la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;
- adottare i provvedimenti conseguenti;

- contestare la causa di inconfiribilità ai componenti dell'organo che ha conferito l'incarico e avviare il procedimento nei loro confronti volto all'applicazione della sanzione inibitoria tenendo presente che i medesimi componenti sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati;
- nel caso in cui la dichiarazione resa dall'interessato sulla insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità risulti mendace, avviare, con il supporto dell'amministrazione, il procedimento ai fini dell'applicazione della sanzione.

❖ **In materia di pantouflage**

Un ruolo chiave è svolto sicuramente dal RPCT anche in materia di pantouflage.

In particolare, il RPCT, alla luce dei compiti ad esso attribuito in materia di inconfiribilità e incompatibilità, è chiamato a verificare la corretta attuazione delle misure di prevenzione del pantouflage, anche attraverso attività volte ad acquisire di informazioni utili, come, ad esempio, la consultazione delle banche dati liberamente accessibili da parte delle amministrazioni. Per lo svolgimento di tali compiti, il RPCT può avvalersi della collaborazione degli uffici competenti dell'amministrazione (ad esempio, l'ufficio del personale o l'ufficio gare e contratti).

Il RPCT potrebbe poi svolgere una funzione consultiva di supporto, quale ausilio all'interno dell'amministrazione, per chiarire, anche a seguito di richiesta da parte del dipendente pubblico che sta per cessare dal servizio, quali siano le eventuali ipotesi di violazione del divieto di pantouflage con riguardo all'attività esercitata presso l'amministrazione di appartenenza. Resta ferma la facoltà del Responsabile di rivolgersi ad ANAC per un parere in merito a determinate fattispecie, qualora permangano dubbi sulla corretta applicazione della norma in materia (per i dettagli cfr. Parte generale, "Il Pantouflage", § 3.2. del PNA 2022).

La collaborazione, in sostanza, deve essere continua e riguardare l'intera attività di predisposizione e attuazione della strategia di prevenzione. Tale coordinamento, oltre a rafforzare il ruolo di presidio del Responsabile, consente una condivisione di obiettivi e la diffusione delle "buone pratiche", con conseguente maggiore probabilità di una concreta efficacia degli strumenti e delle azioni poste in essere.

3.3 Ruolo degli organi di indirizzo e dei vertici amministrativi

Un obiettivo importante proposto dalla Determinazione ANAC 12/2015 riguarda il maggior coinvolgimento dei componenti degli organi di indirizzo nell'adozione del PTPC; risulta importante adottare soluzioni che portino alla piena consapevolezza e condivisione degli obiettivi della lotta alla corruzione e delle misure organizzative societarie. È raccomandato alle amministrazioni e agli enti di prevedere la più larga condivisione delle misure; in ogni caso il RPCT dovrebbe partecipare alle riunioni dell'organo di indirizzo in fase di approvazione o revisione del PTPC, al fine di illustrare adeguatamente i contenuti e le implicazioni attuative.

L'organo di indirizzo, abbia esso natura politica o meno, deve assumere un **ruolo proattivo** nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT.

Essi sono tenuti a:

- ✓ Nominare il RPCT e assicurare che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, co. 7, l. 190/2012);
- ✓ creare le condizioni per favorire l'indipendenza e l'autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni;
- ✓ Definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario del PTPC;
- ✓ valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- ✓ promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale;
- ✓ Adottare il PTPC (art. 1, co. 7 e 8, l. 190/2012).
- ✓ Gli organi di indirizzo ricevono, inoltre, la relazione annuale del RPCT che dà conto dell'attività svolta e sono destinatari delle segnalazioni del RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate sull'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.

Tutti gli atti relativi all'adozione delle misure in tema di anticorruzione, trasparenza, 231 e 37001 vengono approvati dal Consiglio di Amministrazione di Camvo, recepiti dall'OdV e almeno una volta all'anno vengono approvati dall'Assemblea dei Soci.



COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM
MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/01 e s.m.i.
- Parte Generale – PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE

In attuazione delle indicazioni fornite dal PNA 2019 emanato con Delibera ANAC n. 1064/2019, il CdA di Camvo in data 19/12/2022 ha provveduto a determinare le finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione:

- Recepire eventuali indicazioni di ANAC in tema di revisione del PTPC;
- Rispettare le procedure normative e aziendali per gli affidamenti di incarichi di collaborazione, con adozione di misure idonee volte a contrastare eventuali conflitti di interesse nel conferimento di incarichi;
- Rispettare le procedure normative e aziendali per le acquisizioni di beni servizi e forniture con eventuale adeguamento in base ai recenti sviluppi normativi;
- Mappare correttamente tutti i processi coerentemente con le attività e le dimensioni aziendali, analizzando correttamente il rischio connesso, realizzando un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno;
- Attuare una corretta articolazione dei compiti e delle competenze;
- Mantenere una formazione costante e aggiornata del personale a tutti i livelli e di tutti gli uffici, in modo tale da diffondere la cultura dell'anticorruzione e favorire una maggior condivisione dei rischi; le competenze devono essere condivise e le procedure adottate da tutto il personale, per sopperire alla difficoltà di rotazione degli incarichi; l'incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra i dipendenti, l'innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata.
- Mantenere un costante monitoraggio e adeguamento normativo, soprattutto alla luce delle continue modifiche ed estensioni dell'applicazione della disciplina degli enti pubblici alle società partecipate, anche se non controllate;
- Diffondere il Codice Etico e di comportamento e lo strumento del Whistleblowing.
- Implementare adeguate misure volte alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le PA sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 231/2007 "decreto antiriciclaggio", soprattutto con riguardo alla formazione.

Si precisa che il CdA, come chiarito dall'ANAC con delibera 1152/2019, in qualità di organo di indirizzo, ha l'obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate, con ciò delineandosi anche la c.d. culpa in vigilando. Il CdA di CAMVO ha inoltre preso atto dello stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2023-2025.

3.4 Referenti del RPCT all'interno della struttura

Al fine di ottemperare a quanto indicato nella delibera ANAC n. 831/2016, il CdA di CAMVO ha individuato i referenti del RPCT nella figura degli addetti amministrativi, Sig.re Menini Federica e Frattini Serena, con compiti di monitoraggio e supporto all'attività di prevenzione della corruzione, funzione confermata anche per il triennio 2024 – 2026.

Il ruolo del referente è fondamentale per un efficace svolgimento dei compiti del RPCT. Infatti, **fermo restando il regime delle responsabilità in capo al RPCT**, esso può svolgere una costante **attività informativa nei confronti del Responsabile**, affinché questi abbia elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTPCT e sull'attuazione delle misure. L'attività svolta dalla referente si è dimostrata sino ad oggi puntuale e conforme al proprio ruolo.

3.5 RASA – Responsabile Unico della Stazione Appaltante

In ottemperanza alla delibera ANAC 831/2016, ogni stazione appaltante ha l'obbligo di individuare il proprio RASA – Responsabile unico della Stazione Appaltante – soggetto che ha il dovere di inserire e aggiornare gli elementi identificativi della SA stessa presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, e di indicarne il nominativo all'interno del PTPC.

Il CdA di Camvo in data 17/12/2013 ha individuato il proprio RASA nella figura della Dott.ssa Spezzoni Serena, che ha rispettato gli obblighi di pubblicazione imposti dalle normative vigenti.

3.6 ORGANISMO DI VIGILANZA

Il CdA di Camvo, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dai propri provvedimenti interni tra cui il MOG231, ha provveduto già nel 2016 a nominare volontariamente il proprio Organismo di Vigilanza, composto da n. 3 esperti, con la funzione di attestare gli obblighi di pubblicazione, ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i

casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico – gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e trasparenza; i riferimenti dell'OdV di Camvo sono stati correttamente pubblicati sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Con seduta di CdA del 28/03/2022 è stato riconfermato l' Organismo di Vigilanza, in carica per il prossimo triennio. L'ODV di CAMVO anche nel corso del 2023 si è riunito con n. 3 sedute ordinarie, adempiendo correttamente al proprio ruolo di controllo esterno. L'attività dell'OdV viene rilevata in appositi verbali e nella relazione annuale presentata al Consiglio di Amministrazione.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' CON PIU' ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

Il processo di analisi, valutazione e gestione del rischio ai fini del presente PTPC assume quale presupposto l'individuazione di alcune principali aree di rischio, secondo quanto indicato dall'art. 1 c. 16 della L. 190/2012. La base di partenza del Piano è data dalla valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, attraverso un'attenta analisi del contesto esterno ed interno.

ANALISI DEL CONTESTO

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all'analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (**contesto esterno**), sia alla propria organizzazione (**contesto interno**).

La "mappatura" dei processi

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta **mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi**. L'obiettivo è che **l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata** al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Nell'analisi dei processi organizzativi è necessario tener conto anche delle attività che un'amministrazione ha esternalizzato ad altri soggetti pubblici, privati o misti, in quanto il rischio di corruzione potrebbe annidarsi anche in questi processi. Si fa riferimento, in particolare, alle attività di pubblico interesse, che possono consistere: a) nello svolgimento di vere e proprie funzioni pubbliche; b) nell'erogazione, a favore dell'amministrazione affidante, di attività strumentali; c) nell'erogazione, a favore delle collettività di cittadini, dei servizi pubblici nella duplice accezione, di derivazione comunitaria, di "servizi di interesse generale" e di "servizi di interesse economico generale"⁴.

Un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

È opportuno ribadire che i processi individuati dovranno fare riferimento a **tutta l'attività svolta dall'organizzazione e non solo a quei processi che sono ritenuti** (per ragioni varie, non suffragate da una analisi strutturata) **a rischio**.

Tali elementi possono servire anche per altre finalità per le quali la mappatura dei processi può essere realizzata (es. controllo di gestione, ripartizione dei carichi di lavoro, ecc.). Pertanto, essa può rappresentare un utile strumento di gestione, in un'ottica di semplificazione, di integrazione e coordinamento con gli altri strumenti gestionali dell'ente.

Distinzione tra procedimento e Processo

Le pubbliche amministrazioni sono obbligate a pubblicare le tipologie di procedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale; in tali sezioni accanto ai procedimenti veri e propri sono elencate anche numerose altre attività, che non sono dei veri e propri procedimenti, ma processi. In questa sede è utile distinguere la nozione di procedimento da quella di processo:

- Procedimento: sequenza di atti che devono essere obbligatoriamente prodotti in forza di una legge, da uno o più soggetti responsabili anch'essi individuati dalla legge.
- Processo: insieme di risorse strumentali, atti e comportamenti anche volontari, che consentono di attuare un procedimento.

Al livello dei procedimenti il rischio di corruzione è minimo, in quanto la scelte e le azioni da intraprendere sono già definite dalla legge; se la corruzione intervenisse in questi passaggi sarebbe abbastanza facile prevenirla e contrastarla in quanto di ridurrebbe a violazione della legge.

Invece, come noto, spesso la corruzione si nasconde nelle pieghe dei procedimenti, ovvero nei processi, nei documenti e nelle decisioni che portano ad un determinato provvedimento.



COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM
MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/01 e s.m.i.
- Parte Generale – PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE

Appare a questo punto fondamentale una corretta mappatura dei procedimenti, ma soprattutto dei processi, con una reale valutazione e analisi del rischio ed una corretta individuazione degli eventi rischiosi.

ANAC ha sottolineato l'importanza di mappare tutti i processi svolti dall'organizzazione, con relativa valutazione del rischio, in quanto un evento rischioso non identificato non può essere gestito.

Peraltro, in considerazione delle specifiche finalità di cui alla L. 190/2012 e s.m.i rispetto al D. Lgs. 231/2001 e della ISO37001 e alla conseguente esigenza di attuare uno specifico monitoraggio di ogni attività ricadente nelle aree di maggior rischio, è compito dell'Organismo di Vigilanza acquisire periodici flussi informativi sulle varie aree di rischio, avvalendosi del supporto del RPCT.

In coerenza con quanto previsto dal PNA sono stati proposti dal personale interno i processi che presentano possibili rischi in seno a CAMVO S.p.A., classificando tali rischi in relazione al grado di "pericolosità" ai fini delle norme anti-corruzione.

Nel corso del 2020 sono state revisionate totalmente le modalità di valutazione del rischio; sono state recepite le indicazioni di ANAC che con Delibera 1064/2019 ha fornito specifiche indicazioni sull'analisi dei rischi finalizzata alla prevenzione della corruzione, nonché sui controlli da effettuare.

Tale analisi è stata eseguita dal RPCT di CAMVO (Cfr. ALLEGATO A al presente documento); tale valutazione è integrata con la valutazione dei rischi in ambito ISO37001:2016.

L'analisi viene aggiornata almeno con cadenza annuale o al presentarsi di un nuovo rischio.

Anche per la presente annualità è stata confermata la metodologia adottata dal 2020, rivelatasi idonea ad assicurare una rappresentazione precisa delle informazioni rilevanti, in armonia con gli orientamenti espressi dall'Autorità, e a superare le criticità emerse in occasione dei monitoraggi.

Il livello di esposizione al rischio di un evento corruttivo è stato calcolato come prodotto di vari fattori, ovvero della probabilità di accadimento dell'evento per l'intensità dell'impatto.

La probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio: eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all'amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni correttive, nonché degli strumenti in loro possesso. Tale valutazione deve essere eseguita dal Responsabile al meglio delle sue possibilità di raccolta di informazioni ed operando una conseguente attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell'evento attraverso una scala crescente su 5 valori (da molto bassa ad altissima).

L'impatto viene valutato calcolando la conseguenza che l'evento di corruzione produrrebbe:

- sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale ecc.
- - sugli stakeholders a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.

Tale strutturazione delle azioni preventive e di controllo rende possibile il monitoraggio periodico del Piano di prevenzione della corruzione. Attraverso l'attività di monitoraggio e valutazione dell'attuazione del Piano sarà possibile migliorare nel tempo la sua formalizzazione e la sua efficacia, tenuto anche conto della specificità dei processi.

Si precisa, infine, che la mappatura dei rischi, sarà oggetto di aggiornamento annuale, o se necessario, in corso d'anno, anche in relazione ad eventuali adeguamenti a disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi e/o funzioni.

4.1 I rapporti tra P.T.P.C e Codice Etico e di Comportamento

Tra le misure adottate da CAMVO S.p.A. per prevenire la corruzione si annoverano le disposizioni contenute nel Codice Etico (che devono essere considerate parte integrante del presente P.T.P.C.). Il Codice Etico è stato, infatti, predisposto da CAMVO, contestualmente alla progettazione del "Modello 231", allo scopo di prevenire i comportamenti che possono essere causa, anche indirettamente, della commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001. Il Codice richiama principi etici, doveri morali e norme di comportamento, ai quali deve essere improntato l'agire di tutti coloro che (socio, dipendente, collaboratore, fornitore, ecc.),

cooperano, ognuno per quanto di propria competenza e nell'ambito del proprio ruolo al perseguimento dei fini di CAMVO., nonché nell'ambito delle relazioni che la società intrattiene con i terzi. In particolare, il Codice Etico:

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/01 e s.m.i.**- Parte Generale – PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE**

- a. esplicita i doveri e le responsabilità della società nei confronti degli *stakeholders*, affinché quest'ultimi possano ritrovare in esso un riconoscimento delle loro aspettative;
- b. consente, attraverso l'enunciazione di principi astratti e generali e di regole di comportamento, di riconoscere i comportamenti non etici e di indicare le corrette modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a ciascuno;
- c. costituisce, attraverso l'enunciazione di principi astratti e generali e di regole di comportamento, l'espressa dichiarazione dell'impegno serio ed effettivo della Società a rendersi garante della legalità della propria attività, con particolare riferimento alla prevenzione degli illeciti;
- d. contribuisce, imponendo l'osservanza dei principi e delle regole in esso contenute.

Tra le misure di prevenzione della corruzione i codici di comportamento rivestono nella strategia delineata dalla L. 190/2012 un ruolo importante costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e dei dipendenti e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico. Tale Codice ha il ruolo di tradurre in regole di comportamento di lunga durata, sul versante dei doveri che incombono sui singoli dipendenti, gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPC persegue con misure idonee di tipo organizzativo e programmatico.

Camvo si è dotata sin dal 2015 di un proprio Codice di Comportamento, il quale viene monitorato e revisionato in base ai mutamenti organizzativi e normativi ove necessario; viene inoltre svolta una formazione specifica dedicata a tutti i dipendenti. In data 11/12/2019 il CdA ha provveduto ad adottare il Codice Etico e di Comportamento e Sanzioni, adeguatamente revisionato con gli ultimi interventi normativi e indicazioni operative.

Il Codice di Comportamento viene fatto sottoscrivere a tutti i dipendenti, soprattutto in caso di nuova assunzione, e viene erogata specifica formazione in merito.

4.2 Il Personale

I dipendenti sono impegnati a dare applicazione alle previsioni dettate dalla normativa per la prevenzione della corruzione e dal presente piano. La mancata applicazione di tali previsioni costituisce, fatta salva la maturazione di forme di altre forme di responsabilità, violazione disciplinare. Di tali inadempienze si deve tenere conto nella valutazione delle performance ed ai fini delle progressioni economiche. I dipendenti devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente al dirigente (ovvero ai responsabili) ogni situazione di conflitto, anche potenziale al responsabile della prevenzione della corruzione. I dipendenti che svolgono la propria attività nell'ambito di quelle ad elevato rischio di corruzione informano il proprio dirigente (ovvero il proprio responsabile) in merito al rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi anomalia accertata, segnalando in particolare l'eventuale mancato rispetto dei termini o l'impossibilità di eseguire i controlli nella misura e tempi prestabiliti, spiegando le ragioni del ritardo o del mancato rispetto dei vincoli alla effettuazione dei controlli nella misura prevista.

La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare (l. 190/2012, art. 1, co. 14). Tale previsione è confermata all'art. 1, co. 44 della l. 190/2012 secondo cui la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del PTPCT, è fonte di responsabilità disciplinare.

È opportuno che i dipendenti partecipino attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, alla attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT

Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio (ivi inclusi gli eventuali collaboratori a tempo determinato o i collaboratori esterni) è decisivo per la qualità del PTPCT e delle relative misure, così come un'ampia condivisione dell'obiettivo di fondo della prevenzione della corruzione e dei valori che sono alla base del Codice di comportamento dell'amministrazione. Il coinvolgimento dei dipendenti va assicurato in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi, nonché in sede di definizione delle misure di prevenzione e di attuazione delle stesse.

4.3 Bandi di gara, protocolli di legalità e patti di integrità

Nei bandi di gara e/o nella documentazione afferente gli affidamenti di appalti pubblici, è stato inserito l'obbligo di ottemperare i protocolli di legalità di CAMVO e i patti di integrità, attraverso il rispetto del MOG231, alla ISO37001 e del proprio Codice Etico e di Comportamento, rivolto anche agli stakeholder esterni.

5. INDIVIDUAZIONE DEI MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI IDONEI A PERVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE

Si riportano di seguito le misure organizzative di carattere generale che CAMVO S.p.A. intende mettere in atto, in coerenza con quanto previsto dalla L. 190/2012 e s.m.i. e con la propria dimensione organizzativa.

Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio (compresi eventuali collaboratori a tempo determinato e/o esterni), è decisivo per la qualità del PTPC e delle relative misure. Il coinvolgimento va assicurato:

- in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi e di mappatura dei processi
- di partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione
- in sede di attuazione delle misure

CAMVO si impegna, partendo da quanto indicato nell'art. 1 comma 9 della L. 190/2012 e s.m.i., a:

- a. adottare misure volte alla vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (di cui ai commi 49 e 50 della legge n. 190/2012 e s.m.i), in ottemperanza al D.lgs. n. 39/2013 e s.m.i. finalizzato alla introduzione di griglie di incompatibilità negli incarichi "apicali" sia nelle amministrazioni dello stato che in quelle locali (regioni, province e comuni), ma anche negli enti di diritto privato che sono controllati da una pubblica amministrazione, ovvero come CAMVO S.p.A.
- b. prevedere forme di presa d'atto, da parte dei dipendenti, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione sia al momento dell'assunzione sia, per quelli in servizio, con cadenza periodica;
- c. integrare il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (da qualificarsi come sezione del presente documento);
- d. adottare forme di accettazione del MOG231 e Codice Etico e Comportamento, considerata da CAMVO come presupposto necessario per tutti gli affidamenti, nonché per la partecipazione dei concorrenti ad una gara d'appalto o per la stipula di un contratto o di una convenzione. Si tratta, pertanto, di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e individuate per valorizzare comportamenti etici adeguati tra Stazione Appaltante e i soggetti esterni.
- e. Predisporre ed attuare il Piano della Formazione del secondo le procedure previste dal MOG 231 Parte Speciale Manuale di COMPLIANCE, al fine di dare rilievo all'aspetto formativo essenziale per il mantenimento e lo sviluppo del Piano nel tempo; Camvo ritiene fondamentale il processo formativo;
- f. Adottare, ove possibile, adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, valutando periodicamente per quali posizioni è opportuno e possibile prevedere percorsi di poli-funzionalità che consentano tali rotazioni, evitando che possano consolidarsi delle posizioni "di privilegio" nella gestione diretta di attività a rischio, pur con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture; nel caso ciò non fosse motivatamente possibile, è fondamentale formalizzare una formazione dedicata e stringente in materia di prevenzione della corruzione a tutti i livelli;
- g. Nominare uno o più referenti a supporto del RPCT.
- h. Individuare e mappare in maniera completa le aree di rischio obbligatorie e le aree di rischio specifiche, con maggior attenzione alle cause degli eventi rischiosi.
- i. A monitorare le istanze di accesso generalizzato;
- j. A monitorare le segnalazioni di illeciti pervenute dai dipendenti tramite software dedicato di "Whistleblowing";
- k. Ad aggiornare il sito web tempestivamente secondo quanto previsto dalla L. 190/2012 e s.m.i. e dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i; nonché monitorare costantemente le normative di interesse al fine di adeguare ogni pubblicazione richiesta ai fini della trasparenza.
- l. Prevedere adeguate misure di contrasto al rischio di conflitti di interesse, ovvero garantire misure idonee quali l'obbligo di dichiarazione, comunicazione e astensione.

È fondamentale effettuare un'autoanalisi organizzativa che consenta alla struttura di fotografare lo stato dei servizi al fine di individuare criticità e punti di forza, in funzione alla pianificazione delle conseguenti misure di intervento.

L'utilizzo costante degli indicatori, anche in funzione dell'organizzazione dei controlli interni, potrà fornire un quadro dinamico sull'andamento delle attività nell'area e sulla coerenza con il dettato normativo, consentendo di studiare e implementare misure specifiche di intervento o prevenzione dei rischi di corruzione.

L'RPCT si impegna a mantenere una costante mappatura nell'ambito dei processi di approvvigionamento, soprattutto per quanto riguarda la programmazione preventiva.

È fondamentale coinvolgere la struttura al fine di diminuire gli approvvigionamenti d'urgenza o diretti.

COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM
MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/01 e s.m.i.
- Parte Generale – PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE

Possibili misure da attuare per prevenire ulteriormente il rischio di corruzione nei contratti pubblici:

- Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.
- Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.
- Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.
- Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).
- In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.
- Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.
- Utilizzo di avvisi di pre-informazione quando anche facoltativi.
- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT.
- Adozione di strumenti di programmazione partecipata (debat public, quali consultazioni preliminari, dibattiti pubblici strutturati, informative a gruppi già organizzati) in un momento che precede l'approvazione formale degli strumenti di programmazione dei lavori pubblici, anche al fine di individuare le opere da realizzarsi in via prioritaria.
- Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento.

5.1 Formazione idonea a prevenire il rischio di corruzione

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, CAMVO assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato, in materia di trasparenza, pubblicità, integrità e legalità.

E' compito del RPCT pianificare tale attività formativa: contenuti, tempistica, destinatari, verifiche ed eventuale programmazione di percorsi formativi aggiuntivi obbligatori per il personale allocato in aree/servizi esposti a maggiore rischio di corruzione, in applicazione delle procedure del MOG 231 e ISO37001. In particolare, in sede di prima attuazione e ogniqualvolta si rendesse necessario, detti interventi formativi saranno finalizzati a far conseguire ai dipendenti una piena conoscenza di quanto previsto dal PTPC. Un'attenzione primaria deve, inoltre, essere dedicata alla formazione del Responsabile anticorruzione, ai suoi Referenti, nonché ai dirigenti competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione. Il programma di formazione dovrà avere ad oggetto la normativa anticorruzione e del PTPC. Per quanto qui non diversamente previsto, si fa rinvio alle misure di prevenzione previste nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 adottato dalla Società e alla pianificazione di cui alle procedure ISO9001 e ISO37001.

E' importante includere nei percorsi formativi anche il contenuto dei codici di comportamento e dei codici disciplinari, per i quali proprio attraverso la discussione di casi concreti può emergere il principio comportamentale adeguato nelle diverse situazioni.

5.2 Rotazione

La rotazione del personale è una misura di prevenzione della corruzione esplicitamente prevista dalla L. 190/2012; l'ANAC rimette l'applicazione di tale misura in termini ordinari all'autonoma programmazione delle amministrazioni e degli altri enti.

CAMVO SpA è dotata di un organico ridotto e spesso incarichi e funzioni direttive sono accentrate nelle medesime figure; si configura pertanto una certa criticità nell'effettuare la rotazione degli incarichi a causa della limitatezza delle risorse umane disponibili. Come misura analoga alla rotazione si provvede a programmare ed erogare una formazione mirata rivolta a tutte le figure coinvolte nei processi aziendali (dall'Assemblea, al CdA, a dipendenti e collaboratori), volta a prevenire il rischio di corruzione. Un'altra misura analoga riguarda il pieno coinvolgimento del personale nei processi aziendali, che anche se non si configura come rotazione degli incarichi, permette una

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/01 e s.m.i.**- Parte Generale – PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE**

conoscenza a tutti i livelli delle dinamiche amministrative e operative, garantendo un'estesa compartecipazione nella predisposizione di atti tecnici e amministrativi.

Nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, devono essere preferiti meccanismi di condivisione delle fasi procedurali. Ad esempio il funzionario istruttore può essere affiancato da un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria;

- deve essere attuata una corretta articolazione dei compiti e delle competenze per evitare che l'attribuzione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto non finisca per esporre l'amministrazione a rischi di errori o comportamenti scorretti. Pertanto si suggerisce che nelle aree a rischio le varie fasi procedurali siano affidate a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale;
- deve essere programmata all'interno dello stesso ufficio una rotazione "funzionale" mediante la modifica periodica di compiti e responsabilità, anche con una diversa ripartizione delle pratiche secondo un criterio di causalità;
- prevedere la "doppia sottoscrizione" degli atti, dove firmano, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto finale;
- realizzare una collaborazione tra diversi ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio (ad esempio, lavoro in team che peraltro può favorire nel tempo anche una rotazione degli incarichi).

5.2.1 ROTAZIONE STRAORDINARIA

Nel caso si verificassero eventi corruttivi imputabili ad un funzionario/dirigente, oltre all'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 231/01, e alle procedure adottate da CAMVO (MOG231, DVR231, Codice Etico, ISO37001), si fa pieno riferimento a quanto previsto dalla Delibera ANAC 215/2019, per quanto applicabile a CAMVO.

5.3 CONFLITTO DI INTERESSI

Al fine di analizzare e rilevare eventuali situazioni di conflitto di interesse - soprattutto per quanto concerne il **conferimento di incarichi** - potenziale o reale (richiamando interamente quanto già previsto nel Codice Etico e di Comportamento adottato da CAMVO), si prevede di adottare le seguenti modalità per la gestione del rischio:

- ✓ acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a RUP;
- ✓ monitoraggio della situazione, attraverso l'aggiornamento, con cadenza periodica da definire (biennale o triennale), della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ricordando con cadenza periodica a tutti i dipendenti di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate;
- ✓ esemplificazione di casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto di interessi (ad esempio situazioni di conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di concorso o delle commissioni di gara);
- ✓ chiara individuazione dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare le eventuali situazioni di conflitto di interessi dichiarate dal personale (ad esempio, il responsabile dell'ufficio nei confronti del diretto subordinato);
- ✓ chiara individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e a valutare le eventuali dichiarazioni di conflitto di interessi rilasciate dai dirigenti, dai vertici amministrativi e politici, dai consulenti o altre posizioni della struttura organizzativa dell'amministrazione;
- ✓ predisposizione di appositi moduli per agevolare la presentazione tempestiva di dichiarazione di conflitto di interessi;
- ✓ attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. 241 /1990 e dal codice di comportamento.
- ✓ previsione di un dovere dell'interessato di comunicare tempestivamente la situazione di conflitto di interessi insorta successivamente al conferimento dell'incarico;
- ✓ individuare il soggetto competente ad effettuare la verifica delle suddette dichiarazioni (es. organo conferente l'incarico o altro Ufficio / CDA);
- ✓ L'art. 42 dispone che le stazioni appaltanti prevedano misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interessi nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da

evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire, così, la parità di trattamento di tutti gli operatori economici⁸¹.

- ✓ In particolare, l'obiettivo è quello di impedire che l'amministrazione aggiudicatrice si lasci guidare, nella scelta del contraente, da considerazioni estranee all'appalto, accordando la preferenza a un concorrente unicamente in ragione di particolari interessi soggettivi.
- ✓ La ratio della norma va ricercata nella volontà di disciplinare il conflitto di interessi in un ambito particolarmente esposto al rischio di interferenze, a tutela del principio di concorrenza e del prestigio della pubblica amministrazione.
- ✓ Il comma 2 della citata disposizione definisce specificamente le ipotesi di conflitto di interessi nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

5.3.1 Conflitto nelle procedure di appalto

Si ha conflitto d'interessi quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi -che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nell'ambito della procedura di appalto o di concessione. Quanto al contenuto minimo della nozione di conflitto di interessi, la norma rinvia inoltre alle situazioni che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013. Tale disposizione contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interessi⁸². Ogni qual volta si configurino tali situazioni di conflitto di interessi, il dipendente è tenuto a una comunicazione tempestiva al responsabile dell'ufficio di appartenenza che valuta nel caso concreto la sussistenza del conflitto.

Per la presente area di rischio, è importante adottare misure adeguate per contrastare frodi e corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interessi nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. L'intento è quello di evitare che l'amministrazione aggiudicatrice si lasci guidare, nella scelta del contraente, da considerazioni estranee all'appalto, accordando la preferenza a un concorrente unicamente in ragione di particolari interessi soggettivi.

Il conflitto di interessi con specifico riferimento allo svolgimento delle procedura di gara, si realizza quando il personale di una stazione appaltante o un prestatore di servizi che intervenga nella procedura con possibilità di influenzarne in qualsiasi modo il risultato, abbia direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può minare la sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del contratto.

Tale fattispecie è trattata ampiamente nel Codice Etico e di Comportamento di CAMVO, nonché prevista nei reati DVR 231; Il rimedio individuato, così come proposto dalla normativa vigente, nel caso in cui si verifichi il rischio di un possibile conflitto di interessi, consiste nell'obbligo di comunicazione alla stazione appaltante e nell'obbligo di astensione dal partecipare alla procedura, pena la responsabilità disciplinare del dipendente pubblico e fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale.

5.4 Inconferibilità e Incompatibilità negli incarichi

Le presenti disposizioni tengono conto dell'esigenza di evitare che lo svolgimento di certe attività/funzioni possa agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli al fine di ottenere incarichi dirigenziali e posizioni assimilate e, quindi, comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita.

L'art. 20 del d.lgs. 39/2013 pone in capo all'interessato l'obbligo di rilasciare, all'atto di nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dallo stesso decreto. Tale dichiarazione è condizione di efficacia dell'incarico (art. 20, co. 4).

E' fondamentale prevedere già nel PTPCT adeguate modalità di acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013 e di effettuare il monitoraggio delle singole posizioni soggettive, rivolgendo particolare attenzione alle situazioni di inconferibilità legate alle condanne per reati contro la pubblica amministrazione (cfr. paragrafo 5.3).

L'attività di verifica in materia di inconferibilità e incompatibilità è rimessa prioritariamente al RPCT che «cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto» (art. 15 del d.lgs. 39/2013).

COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM
MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/01 e s.m.i.
- Parte Generale – PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE

Il RPCT riveste, pertanto, nell'amministrazione/ente un ruolo essenziale nell'attuazione della disciplina, riconosciuto anche dal giudice amministrativo

5.5 Pantouflage

L'art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, ha contemplato l'ipotesi relativa alla cd. "incompatibilità successiva" (pantouflage), introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato **poteri autoritativi o negoziali concretamente ed effettivamente** per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La norma sul divieto di pantouflage prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

Si ritiene ad ogni modo che, in via prioritaria, spetti alle amministrazioni di appartenenza del dipendente cessato dal servizio adottare misure adeguate per verificare il rispetto della disposizione sul *pantouflage* da inserire nel PTPC.

- Ambito di applicazione per i dipendenti di CAMVO

La disciplina sul divieto di *pantouflage* si applica innanzitutto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuate all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001.

Secondo una lettura in senso ampio della norma e coerentemente a quanto specificato all'art. 21 cit., si sottolinea che il divieto di *pantouflage* è da riferirsi non solo ai dipendenti degli enti pubblici non economici (già ricompresi fra le pubbliche amministrazioni) ma anche ai dipendenti degli enti pubblici economici, atteso che il d.lgs. 39/2013 non fa distinzione fra le due tipologie di enti (come rilevato dal Consiglio di Stato). Per quanto concerne i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i poteri negoziali e autoritativi, si ritiene che, al di là della formulazione letterale della norma che sembra riguardare solo società, imprese, studi professionali, la nozione di soggetto privato debba essere la più ampia possibile. Sono pertanto da considerarsi anche i soggetti che, pur formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione, in quanto la loro esclusione comporterebbe una ingiustificata limitazione dell'applicazione della norma e una situazione di disparità di trattamento. Occorre in ogni caso verificare in concreto se le funzioni svolte dal dipendente siano state esercitate effettivamente nei confronti del soggetto privato.

- Misure da adottare:

- inserire apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di *pantouflage* (limitatamente alle posizioni con incarichi di vertice).
- prevedere una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma (limitatamente alle posizioni con incarichi di vertice).
- in caso di **soggetti esterni con i quali l'amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o uno degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013** previsione di una dichiarazione da rendere *una tantum* o all'inizio dell'incarico, con cui l'interessato si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*;
- prevedere nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità;
- inserimento nei bandi di gara, nonché negli atti di autorizzazione e concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a enti privati, come pure nelle Convenzioni comunque stipulati dall'Amministrazione di un richiamo esplicito alle sanzioni cui incorrono i soggetti per i quali emerga il mancato rispetto dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;

- Parte Generale – PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE

- inserimento di apposite clausole nel patto di integrità sottoscritto dai partecipanti alle gare, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della l. n. 190/2012;
- l' RPCT, non appena venga a conoscenza della violazione del divieto di *pantouflage* da parte di un ex dipendente, segnali detta violazione all'ANAC e all'amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio ed eventualmente anche all'ente presso cui è stato assunto l'ex dipendente.
- previsione di specifici percorsi formativi in materia di *pantouflage* per i dipendenti in servizio o per i soggetti esterni nel corso dell'espletamento dell'incarico.

6. TRASPARENZA – PROGRAMMA PER L'INTERGRITA' E LA TRASPARENZA

Esiste una correlazione specifica tra trasparenza e corruzione in tema di obblighi di pubblicazione e adempimenti a carico di enti pubblici e società pubbliche.

Con delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» e con delibera n. 1310 del 2016, sono stati approfonditi profili attinenti all'ambito soggettivo, al contenuto degli obblighi di pubblicazione, alla nomina del RPCT e alla predisposizione dei PTPCT, in conformità alle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016, ovvero all'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative del modello 231 per gli enti di diritto privato.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale, attraverso lo strumento della pubblicazione delle informazioni inerenti gli andamenti gestionali e i risultati dell'attività di valutazione e di controllo per il buon andamento della Società sul portale istituzionale di CAMVO nelle sezione "Amministrazione Trasparente".

All'interno di ogni Amministrazione il Responsabile per l'attuazione del Piano Anticorruzione svolge anche le funzioni di responsabile per la trasparenza e il suo nominativo è indicato nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, alla Commissione indipendente di valutazione della performance, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

La trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione, in quanto regola per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia.

Il programma per l'integrità e la trasparenza deve contenere le soluzioni organizzative per adempimenti e obblighi e nome del responsabile della pubblicazione e trasmissione dei dati.

Il responsabile provvede alla predisposizione e all'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità – ora totalmente aggregato al PTPCT - all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e misure di promozione della trasparenza in rapporto con il piano triennale di prevenzione della corruzione osservate anche dalle società partecipate.

La L. 190/2012 prevede una serie di obblighi di pubblicazione relativamente alle seguenti informazioni:

- Informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali (art. 1 c. 15);
- Bilanci e conti consuntivi (art. 1 c. 15);
- Costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e dei servizi erogati ai cittadini (art. 1 c. 15);
- Autorizzazioni e concessioni (art. 1 c. 16);
- Scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi (comma 16): in particolare: la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera / servizio / fornitura (art. 1 c. 32);
- Concessione ed erogazione di sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati (art. 1 c. 16);
- Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera (art. 1 c. 16);
- Risultati del monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali (art. 1 c. 28);
- Indirizzo PEC (art. 1 c. 29).

Per effetto del D. Lgs. 97/2016 si è provveduto alla piena integrazione del PTPC con il Piano Triennale della Trasparenza e integrità, ora PTPCT.

6.1 Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM
MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/01 e s.m.i.
- Parte Generale – PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati formulati quesiti all'ANAC volti a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1». Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verificano che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, infatti, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali. Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati -RPD- svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

- Rapporti tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati -RPD

Molte amministrazioni e soggetti privati tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella l. 190/2012, e quindi alla nomina del RPCT, sono chiamate a individuare anche il RPD.

Ci si riferisce agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società in controllo pubblico come definite all'art. 2, co. 1, lett. m), del d.lgs. 175 del 2016, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Secondo le previsioni normative, il RPCT è scelto fra personale interno alle amministrazioni o enti ; diversamente il RPD può essere individuato in una professionalità interna all'ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all'ente (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679). Fermo restando, quindi, che il RPCT è sempre un soggetto interno, qualora il RPD sia individuato anch'esso fra soggetti



COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM
MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/01 e s.m.i.
- Parte Generale – PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE

interni, l’Autorità ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT. Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l’effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT.

Eventuali eccezioni possono essere ammesse solo in enti di piccole dimensioni qualora la carenza di personale renda, da un punto di vista organizzativo, non possibile tenere distinte le due funzioni. In tali casi, le amministrazioni e gli enti, con motivata e specifica determinazione, possono attribuire allo stesso soggetto il ruolo di RPCT e RPD; sulla scorta di queste ultime considerazioni, il CdA di CAMVO SpA ha provveduto a nominare il DPO interno nella figura della Dott.ssa Spezzoni Serena, già RPCT, con delibera del 08/05/2018 e ad inviarne formale comunicazione al Garante. Gli uffici hanno inoltre adeguato la documentazione e i trattamenti dei dati personali al nuovo Regolamento Europeo.

6.2 Responsabile della trasmissione e pubblicazione dei documenti e informazioni

In ottemperanza a quanto ribadito dalla Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016, di seguito si specificano con apposita tabella i nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati:

Responsabile Elaborazione, trasmissione dei dati e aggiornamento normativo	Spezzoni Serena Teresa
Responsabile Pubblicazione dei dati sul sito web istituzionale nelle apposite sottosezioni dell’area “Amministrazione Trasparente”	Menini Federica

Periodicità del monitoraggio e pubblicazione dei dati:

il monitoraggio degli adempimenti da pubblicare avviene mensilmente; in caso di entrata in vigore di nuove normative / direttive / linee guida, il RPCT provvede celermente ad elaborare i dati e/o documenti da trasmettere al Responsabile della Pubblicazione il quale provvede immediatamente alla pubblicazione sul sito web istituzionale, secondo quanto previsto dall’Allegato 1) della Delibera ANAC 1134/2017.

6.3 ACCESSO GENERALIZZATO

Con l’art. 2 co. 1 del D. Lgs.33/2013, così modificato dal D. Lgs. 97/2016, si disciplina la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle p.a. e dagli altri soggetti di cui all’art. 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione dei documenti. Quindi le società pubbliche – nei limiti dell’art. 2bis- sono tenute ad attuare la disciplina in tema di trasparenza, sia attraverso la pubblicazione on line all’interno del proprio sito, sia garantendo l’accesso civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all’organizzazione e alle attività svolte; l’accesso generalizzato è riconosciuto per i dati e i documenti che non siano già oggetto degli obblighi di pubblicazione.

Si applicano le esclusioni e i limiti di cui all’art. 5-bis del D. Lgs. 33/2013, applicando le Linee Guida di cui alla Delibera ANAC 1309/2016, valutando caso per caso la possibilità di diniego dell’accesso a tutela degli interessi pubblici e privati indicati dalla norma citata. Tra gli interessi pubblici vanno considerati quelli curati dalla società qualora svolta attività di pubblico interesse; tra gli interessi privati, particolare attenzione dovrà essere posta al bilanciamento tra il diritto all’accesso e la tutela degli “interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali”.

L’istanza di accesso civico può essere inoltrata via mail all’indirizzo **231@camvo.it** o **pec@pec.camvo.it**, all’attenzione del Responsabile della Trasparenza.

La procedura è resa nota sul sito istituzionale, al link “Amministrazione Trasparente – Accesso Generalizzato”, dove è pubblicato anche il “registro degli accessi”.

6.4 WHISTLEBLOWING

Lo scorso 30 marzo 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 24/2023 D. LGS. 24/2023 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, che introduce la nuova disciplina del whistleblowing in Italia. Le nuove disposizioni hanno avuto effetto a partire dal 15 luglio 2023, con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249. Per questi l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha avuto effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023. Il provvedimento, attuativo della direttiva europea 2019/1937, raccoglie in un unico testo

COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM
MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/01 e s.m.i.
- Parte Generale – PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE

normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.

Camvo ha provveduto ad aggiornare il MOG e i relativi allegati nei termini previsti, tenendo conto anche di quanto indicato dalla Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

Il D. Lgs. 24/2023 predispone nuove regole rispetto alla precedente disciplina ovvero alla L. 179/2017, riconoscendo alle segnalazioni un ruolo chiave nella prevenzione delle violazioni normative assicurando ai segnalanti di imprese pubbliche e private una tutela più strutturata. La legislazione italiana viene in questo modo armonizzata con quella europea circa la protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali. Con il nuovo decreto aumentano infatti le condotte meritevoli di segnalazione in quanto la disciplina prevista si estende anche alle violazioni che possano ledere gli interessi dell'Unione Europea (ovvero integrità della PA o ente privato, inclusi gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali).

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 Camvo ha provveduto tempestivamente ad aggiornare i seguenti documenti allegati al MOG231 già adottato dall'azienda:

MOG 231 parte generale:

- | | | |
|---|---|------------|
| - Modello Organizzazione e Controllo 231 | ED04 REV04 | 10/07/2023 |
| - Documento di valutazione dei rischi 231 | ED2 rev04 | 14/12/2023 |
| - Codice Etico e di comportamento | ED04 REV02 | 10/07/2023 |
| - Tabella Flussi 231 | aggiunta sezione per segnalazioni (per ODV) | |
| - Adozione da parte del CDA | con seduta del 27/07/2023 | |
| - Disciplinare per il corretto utilizzo | dell'istituto delle segnalazioni di atti | |
| - illeciti o di "malagestione" (WHISTLEBLOWING) | Rev. 02 del 17/07/2023 | |
| - Formazione ai dipendenti: | con RAD 19/2023 del 27/09/2023 | |
| - Aggiornamento piattaforma per segnalazioni rilasciata da Transparency International | | |

ANAC ha confermato che le società in house sono incluse nell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla tutela dei dipendenti.

Camvo S.p.A. già dalla fine del 2018 ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi; la piattaforma adottata rispetta quanto previsto dalle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera 469 del 09/06/2021.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Verrà in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

Il link per le segnalazioni è reso disponibile sul sito web aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente – altri contenuti – corruzione" (<https://camvospa.whistleblowing.it/#/>) ; è stato inoltre adeguato il "Disciplinare per il corretto utilizzo dell'istituto delle segnalazioni di atti illeciti o di "malagestione" (WHISTLEBLOWING)", con la pubblicazione sul sito web aziendale. Infine sono stati formati ed informati i dipendenti sulle modalità di utilizzo del sistema.

Per quanto riguarda invece eventuali misure ritorsive subite dal segnalatore o "whistleblower", ovvero sanzioni, demansionamento, licenziamento, trasferimento, o altre misure organizzative aventi effetti negativi diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro, ANAC ha messo a disposizione una piattaforma dedicata per l'invio di tali comunicazioni (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>) .

B) PARTE SPECIALE

7. MONITORAGGIO E RIESAME

7.1 Attuazione e controllo delle decisioni e prevenzione del rischio

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie.

Nel DVR 231 sono stati individuati alcuni indicatori relativi alla prevenzione della corruzione, che vengono periodicamente monitorati, e in caso di rilievi particolari viene fatta segnalazione all'OdV 231.

Al fine di rendere efficace questa attività sono state realizzate o sono in corso di realizzazione le seguenti azioni:

- a. Formalizzazione e condivisione di una mappa di dettaglio delle aree sensibili con la rilevazione e valutazione preliminare dei controlli e degli elementi esistenti rispetto ai rischi/reati potenziali.
- b. Analisi allo scopo di individuare la presenza di elementi di controllo ovvero evidenziare aree di miglioramento, nel sistema organizzativo o nel sistema di controllo interno nell'ambito dei seguenti standard di controllo:
- c. Esistenza di procedure che definiscano ruoli, responsabilità ed attività nell'ambito del processo sensibile.
- d. Adeguata segregazione del processo, realizzata attraverso il coinvolgimento di funzioni diverse nella fasi di esecuzione, controllo ed autorizzazione.

Il RPCT dovrà svolgere degli *audit* specifici, con verifiche sul campo che consentano il più agevole reperimento delle informazioni, evidenze e documenti necessari al miglior svolgimento del monitoraggio di secondo livello. Tali momenti di confronto sono utili anche ai fini della migliore comprensione dello stato di attuazione delle misure e di eventuali criticità riscontrate, in un'ottica di dialogo e miglioramento continuo.

Si possono distinguere due sotto-fasi:

- il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

È opportuno che l'attività di monitoraggio sia adeguatamente pianificata e documentata creando un sistema di reportistica che consenta al RPCT di monitorare costantemente l'andamento dei lavori e di intraprendere le iniziative più adeguate; le tempistiche e i responsabili del monitoraggio sono indicati nel **Documento Valutazione dei Rischi corruttivi di cui all' Allegato A al presente documento.**

Il piano di monitoraggio annuale dovrà indicare:

- i processi/attività oggetto del monitoraggio;
- le periodicità delle verifiche;
- le modalità di svolgimento della verifica.

7.2 MONITORAGGIO ANNUALE E PIANIFICAZIONE TRIENNALE

Esame attuazione misure previste per l'anno 2023

2023	PERIODICITA' VERIFICA	ESITO
Analisi esiti biennio	<i>Annuale</i>	✓
Adozione software AGID per Amministrazione Trasparente	<i>Annuale</i>	✓
Verifica adempimenti trasparenza (Amministrazione Trasparente)	<i>Annuale</i>	✓
Eventuali integrazioni e modificazioni che si rendessero necessarie del PTPC o del MOG 231 Parte Generale e Parte Speciale	<i>A necessità</i>	✓
Esame richieste di accesso civico	<i>Annuale</i>	✓
Verifica cause di incompatibilità e inconferibilità	<i>Annuale</i>	✓
Valutazione flussi informativi verso ODV	<i>Trimestrale</i>	✓
Mantenimento Certificazione ISO37001	<i>Annuale</i>	✓

COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM
MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/01 e s.m.i.
- Parte Generale – PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE

Adeguamento sistema deleghe / mansioni / organigramma	<i>Annuale</i>	✓
Esame procedura standardizzata per autorizzazione incarichi dipendenti	<i>Annuale</i>	✓
Adeguare la documentazione al divieto di pantouflage	<i>Annuale</i>	✓
Esame segnalazioni di illecito attraverso il sistema di "Whistleblowing"	<i>Annuale</i>	✓
Esame rispetto pubblicazioni ai sensi D. Lgs. 33/2013	<i>Trimestrale</i>	✓
Esame Codice Etico e di Comportamento ed eventuali adeguamenti	<i>Annuale</i>	✓
Rafforzare la formazione e la cultura di dipendenti e collaboratori in materia di prevenzione della corruzione	<i>Annuale</i>	✓
Aggiornamento e riesame valutazione rischi corruttivi	<i>A necessità</i>	✓

Aggiornamento della Pianificazione triennale per la prevenzione della corruzione

2024	PERIODICITA' VERIFICA
Analisi esiti biennio	<i>Annuale</i>
Adozione software AGID per Amministrazione Trasparente	<i>Annuale</i>
Verifica adempimenti trasparenza (Amministrazione Trasparente)	<i>Annuale</i>
Eventuali integrazioni e modificazioni che si rendessero necessarie del PTPC o del MOG 231 Parte Generale e Parte Speciale	<i>A necessità</i>
Esame richieste di accesso civico	<i>Annuale</i>
Verifica cause di incompatibilità e inconferibilità	<i>Annuale</i>
Valutazione flussi informativi verso ODV	<i>Trimestrale</i>
Mantenimento Certificazione ISO37001	<i>Annuale</i>
Adeguamento sistema deleghe / mansioni / organigramma	<i>Annuale</i>
Esame procedura standardizzata per autorizzazione incarichi dipendenti	<i>Annuale</i>
Adeguare la documentazione al divieto di pantouflage	<i>Annuale</i>
Esame segnalazioni di illecito attraverso il sistema di "Whistleblowing"	<i>Annuale</i>
Esame rispetto pubblicazioni ai sensi D. Lgs. 33/2013	<i>Trimestrale</i>
Esame Codice Etico e di Comportamento ed eventuali adeguamenti	<i>Annuale</i>
Eseguire formazione dei dipendenti e collaboratori in materia di prevenzione della corruzione	<i>Annuale</i>
Aggiornamento e riesame valutazione rischi corruttivi	<i>Annuale</i>
Implementare adeguate misure volte alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le PA sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 231/2007 "decreto antiriciclaggio", soprattutto con riguardo alla formazione	<i>Annuale</i>
Adeguamento al D. Lgs. 36/2023 DIGITALIZZAZIONE APPALTI	<i>Annuale</i>



COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM
MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/01 e s.m.i.
- Parte Generale – PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE

ULTERIORI MISURE DI MONITORAGGIO INDICATE NELLA DELIBERA ANAC 605 DEL 19/12/2023

Tipologie misure	Note per attuazione
<p>misure di trasparenza (ad es. tracciabilità informatica degli atti, aggiornamento periodico degli elenchi degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate e negli affidamenti diretti, puntuale esplicitazione nelle decisioni a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento) misure di controllo (ad es. verifiche interne, monitoraggio dei tempi procedurali, con particolare riferimento agli appalti finanziati con i fondi del PNRR, ricorso a strumenti informatici che consentano il monitoraggio e la tracciabilità degli affidamenti diretti fuori MePA per appalti di lavori, servizi e forniture)</p>	<p>e' corso l'adeguamento previsto dal D. Lgs- 36/2023 in merito alla digitalizzazione degli appalti, con efficacia dal 01/01/2024</p>
<p>misure di semplificazione (ad es. utilizzo di sistemi gestionali per il monitoraggio di gare e contratti; reportistica periodica derivante dalla piattaforma di approvvigionamento digitale) misure di regolazione (ad es. circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto, al fine di indirizzare comportamenti in situazioni analoghe e per individuare quei passaggi procedurali che possono dar luogo ad incertezze)</p>	<p>e' corso l'adeguamento previsto dal D. Lgs- 36/2023 in merito alla digitalizzazione degli appalti, con efficacia dal 01/01/2024, anche per il tramite di applicativi software di gestione aziendale</p>
<p>misure di organizzazione (ad es. rotazione del personale, formazione specifica dei RUP e del personale) Utilizzo di check list per diverse tipologie di affidamento. Si tratta di strumenti operativi che consentono in primis un'attività di autocontrollo di primo livello da parte dei soggetti chiamati a redigere la documentazione della procedura di affidamento, al fine di supportare la compilazione "guidata" degli atti e la loro conformità alla normativa comunitaria e nazionale; nonché un successivo controllo/supervisione dei medesimi atti da parte di soggetti diversi (ufficio contratti, RPCT, controlli interni ecc.)</p>	<p>Camvo pur avendo una dotazione organica ridotta, è molto attenta alla formazione continua dei propri dipendenti, soprattutto alle figure sottoposte a maggior rischio corruzione</p>
<p>Stipula di patti di integrità e previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, di accettazione degli obblighi, in capo all'affidatario, ad adottare le misure antimafia e anticorruzione ivi previste in sede di esecuzione del contratto</p>	<p>CAMVO ha adottato misure stringenti per la prevenzione della corruzione, anche tramite la sottoscrizione da parte di tutti gli stakeholder esterni (fornitori e collaboratori) delle politiche in tema di 231 e 37001</p>

2025	PERIODICITA' VERIFICA
Analisi esiti biennio	<i>Annuale</i>
Verifica adempimenti trasparenza (Amministrazione Trasparente)	<i>Annuale</i>
Eventuali integrazioni e modificazioni che si rendessero necessarie del PTPC o del MOG 231 Parte Generale e Parte Speciale	<i>A necessità</i>
Esame richieste di accesso civico	<i>Annuale</i>
Verifica cause di incompatibilità e inconfiribilità	<i>Annuale</i>
Valutazione flussi informativi verso ODV	<i>Trimestrale</i>
Mantenimento Certificazione ISO37001	<i>Annuale</i>
Esame procedura standardizzata per autorizzazione incarichi dipendenti	<i>Annuale</i>
Esame segnalazioni di illecito attraverso il sistema di "Whistleblowing"	<i>Annuale</i>
Esame rispetto pubblicazioni ai sensi D. Lgs. 33/2013	<i>Trimestrale</i>
Esame Codice Etico e di Comportamento ed eventuali adeguamenti	<i>Annuale</i>
Rafforzare la formazione e la cultura di dipendenti e collaboratori in materia di prevenzione della corruzione	<i>Annuale</i>
Aggiornamento e riesame valutazione rischi corruttivi	<i>A necessità</i>



COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM
MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/01 e s.m.i.
- Parte Generale – PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE

2026	PERIODICITA' VERIFICA
Analisi esiti biennio	<i>Annuale</i>
Perfezionamento e aggiornamento procedure attuate	<i>Annuale</i>
Eventuali integrazioni e modificazioni che si rendessero necessarie del PTPC o del MOG 231 Parte Generale e Parte Speciale	<i>A necessità</i>
Aggiornamento piano performance	<i>In valutazione</i>

Il RPCT, con il supporto della struttura ove necessario, si impegna a monitorare periodicamente l'osservanza del Piano in oggetto e il suo funzionamento oltre all'applicabilità di quanto stabilito, nonché di segnalare agli organi competenti o al proprio ODV interno le criticità che dovessero riscontrarsi e gestire nella maniera idonea eventuali segnalazioni di illeciti.

In tale contesto è altamente auspicabile, come buona prassi, non introdurre ulteriori misure di controlli bensì razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti nelle amministrazioni evitando di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati.

Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento.

8. REVISIONI

Ed. 01 rev.0 08/09/2015 – Prima Emissione

Su questo documento il RPC si riserva di effettuare, quando necessario, interventi di "micro-revisioni" rivolti a correggere eventuali refusi, errori formali, formattazioni e soprattutto ad aggiungere annotazioni, precisazioni e quanto necessario a completare il documento in modo tale che sia comprensibile a tutti gli attori coinvolti.

Interventi di aggiornamento strutturale e sostanziale del programma, dovuti ad aggiornamenti normativi, che comportano modifiche del documento saranno indicate nell'attuale sezione.

Tali attività sono svolte in applicazione delle procedure di gestione specifiche richiamate nel MOG 231.

Il documento (e successive versioni) verrà pubblicato sul sito web di CAMVO:

www.camvo.it/amministrazionetrasparente.

Ed. 02 rev. 0 del 28/01/2016

Recepimento della Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 - adeguamento del Piano a seguito di quanto rilevato nel corso dell'attività di valutazione eseguita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Ed. 03 rev. 0 del 16/01/2017

Emissione del documento 2017-2019 con applicazione della determina ANAC n. 831 del 03/08/2016 e revisioni a seguito di nuove normative; recepimento delibera n. 1310 del 29/12/2016.

Ed. 04 rev. 0 del 10/01/2018

Emissione del documento 2018 – 2020 con applicazione della determina ANAC n. 1134 del 08/11/2017 e revisioni a seguito di nuove normative.

Ed. 05 rev. 0 del 14/01/2019

Emissione del documento 2019 – 2021 con applicazione della determina ANAC n. 1074 del 21/11/2018 e revisioni a seguito di nuove normative.

Ed. 06 rev. 0 del 08/01/2020

Emissione del documento 2020-2022 con applicazione della determina ANAC n. 1064 del 13/11/2019 e revisioni a seguito di nuove normative.

Ed. 07 rev. 0 del 26/02/2021

Emissione del documento 2021-2023 con adeguamenti normativi e revisioni formali.

Ed. 08 rev. 0 del 14/03/2022

Emissione del documento 2022-2024 con adeguamenti normativi e revisioni formali.

Ed. 09 rev. 0 del 05/01/2023

Emissione del documento 2023-2025 con adeguamenti normativi e revisioni formali.

Ed. 10 rev. 0 del 10/01/2024

Emissione del documento 2024-2026 con adeguamenti normativi e revisioni formali con recepimento delibera ANAC 605 del 19/12/2023.

COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM
MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/01 e s.m.i.
- Parte Generale – PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE

9. CECK LIST PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PTPCT _ rif. PNA 2022 allegato 1/Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023

Norma	Possibili eventi rischiosi	Possibili Misure	stato applicazione / valutazione	
Art. 50, d.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria. In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni volte a predisporre le basi dati in uso alle amministrazioni: 1) analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi; 2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti; 3) analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quelli fuori MePA o altre tipologie di mercati elettronici equivalenti per appalti di servizi e forniture. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificialmente frazionati. Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi (ad esempio, tramite un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti di valore appena inferiore alla soglia minima per intercettare eventuali frazionamenti e/o affidamenti ripetuti allo stesso o.e. e verificare anche il buon andamento della fase esecutiva). Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.	previsti	
	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	Link alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità.		già previsto monitoraggio
	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023.		previsto
		Individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese (cfr. Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici del PNA 2022).		previsto
	Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP.		previste misure alternative
Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d), e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni: 1) analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi; 2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari; 3) analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificialmente frazionati; 4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento. Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi (ad esempio tramite un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti con procedura negoziata aventi valore appena inferiore alle soglie minime, idoneo a intercettare possibili favoritismi), tra l'altro, a livello locale, nella fase di selezione degli operatori economici), anche in relazione al buon andamento della fase esecutiva. Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.	previsti	
				già previsto monitoraggio
				previsto da procedure interne in conformità al sistema di Compliance Aziendale
Nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli affidamenti NB: La rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5).	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	Verifica da parte della struttura di auditing o di altro soggetto appositamente individuato all'interno della SA circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi.	procedura già adottata	
		Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare.		
Art. 76 Codice Appalti sopra soglia Quando il bando o l'avisio o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice.	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c).	Adozione di direttive generali interne con cui la SA fissa criteri da seguire nell'affidamento dei contratti sopra soglia mediante procedure negoziate senza bando (casi di ammissibilità, modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate ecc). Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate.	da valutare	
Art. 52, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 In particolare, per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63,	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni: 1) analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi; 2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari; 3) analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificialmente frazionati; 4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento. Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli, ad esempio, tramite un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti aventi valore appena inferiore alle soglie minime, idoneo a intercettare possibili elusioni delle norme per la qualificazione della stazione appaltante a vantaggio dell'affidamento in autonomia del contratto finalizzato a favorire a determinati operatori economici. Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.	già previsto monitoraggio	

COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM
MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/01 e s.m.i.
- Parte Generale – PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE

<p>Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.</p> <p>Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.</p>	<p>Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.</p> <p>Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.</p> <p>Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.</p> <p>Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.</p> <p>Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.</p> <p>Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.</p> <p>Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.</p> <p>Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.</p> <p>Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.</p>	<p>Comunicazione del RUP all'ufficio gare e alla struttura di auditing preposta dell'approvazione del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per eventuali verifiche a campione sulle relative modifiche e motivazioni.</p> <p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert</p> <p>Ai fini dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggerisce, a titolo esemplificativo, di monitorare per ogni appalto le varianti in corso d'opera che comportano:</p> <p>1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale;</p> <p>2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti;</p> <p>3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale</p> <p>Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.</p> <p>Attenta valutazione da parte della S.A. delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 119, sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata.</p> <p>Analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto. Ciò per consentire all'ente (struttura di auditing appositamente individuata all'interno della S.A., RPCT o altri soggetti individuati internamente) di svolgere, a campione verifiche della conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP.</p> <p>Verifica da parte dell'ente (struttura di auditing individuata, RPCT o altro soggetto individuato) dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati.</p>	<p>da valutare</p>
<p>Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data</p>	<p>Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta</p> <p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici</p>	<p>Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 36/2023 (cfr. LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, pubblicate sulla GURI n. 55 del 7 marzo 2022).</p> <p>Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2016 in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT (cfr. anche LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12 e Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici, § 3.1, del PNA 2022)</p> <p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando. Nel caso di ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto</p>	<p>n.a</p>
<p>Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo</p>	<p>Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.</p> <p>Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.</p> <p>Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.</p> <p>Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.</p>	<p>dei tempi di attuazione degli interventi.</p> <p>Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza.</p> <p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Ai fini dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggerisce di tracciare le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando affidate da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari sono sempre i medesimi.</p> <p>Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare controlli su un campione di affidamenti ritenuto significativo (almeno pari al 10%) dell'effettivo ricorrere delle condizioni di urgenza previste dalla norma.</p> <p>Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.</p> <p>Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi.</p> <p>Verifica a campione dei casi di anomalia da parte della struttura di auditing individuata dalla S.A. che ne relaziona al RPCT e all'ufficio gare.</p> <p>A seguito di contenzioso, ricognizione da parte dell'ufficio gare – nell'arco di due anni – sia degli OE che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010. Ciò al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi OE, indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi.</p> <p>Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.</p>	<p>già previsto monitoraggio</p>

COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM
MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/01 e s.m.i.
- Parte Generale – PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE

<p>Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per</p>	<p>Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.</p> <p>Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.</p> <p>Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.</p>	<p>Verifica da parte dell'ente (struttura di auditing individuata, RPCT o altro soggetto individuato) dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati.</p> <p>Dichiarazione - da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento - delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 36/2023.</p> <p>Link alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m), del d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedimentali.</p> <p>Dichiarazione, da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023.</p> <p>Verifica e valutazione delle dichiarazioni rese dal titolare del potere sostitutivo a cura del competente soggetto individuato dall'amministrazione (cfr. Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici, § 3.1. del PNA 2022).</p> <p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia, si suggerisce di tracciare gli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; ciò con l'obiettivo di attivare il potere sostitutivo nei casi di accertato ritardo e decorrenza dei termini.</p>	<p>n.a</p>
<p>Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all'art.</p>	<p>Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.</p> <p>Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.</p> <p>Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione</p>	<p>Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC) del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche del RPCT o della struttura di auditing.</p> <p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggerisce di tracciare gli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; ciò con l'obiettivo di procedere ad accertamenti nel caso di segnalato ricorso al premio di accelerazione.</p> <p>Sensibilizzazione dei soggetti competenti (RUP, DL e DEC) preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in ordine all'esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione.</p> <p>Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura</p> <p>Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.</p> <p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE</p>	<p>da valutare</p>